



INTRODUZIONE

Il Decreto 16 gennaio 2004, n. 44 recepisce la direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili (COV) di talune attività industriali in applicazione dell'art. 3 comma 2 DPR 203/88.

Il DM 44/04:

- a) costituisce linea guida per il contenimento delle emissioni di COV, nonché definisce i valori massimi di emissione;
- b) definisce i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti;
- c) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti alla normativa.
- d) costituisce requisito minimo per il Dlgs 372/99 e s.m.i. (IPPC-Autorizzazione Ambientale Integrata)

Il DM 44/04 si applica alle attività individuate nell'Allegato I che consumano quantità di solvente superiori alle soglie minime di consumo di solvente individuate, in relazione alla capacità nominale dell'impianto, per ciascuna attività nello stesso Allegato I.

Procedura:

è fatta salva la vigente procedura di autorizzazione ex artt. 6-15 del DPR 203/88 e quindi la modulistica e l'iter sancito nella DCR Abruzzo 28/5 del 06 febbraio 2001 integrata con le specifiche introdotte dal nuovo DM: piano gestione solventi, nuovi limiti di riferimento e metodi di analisi.

Con DGR Abruzzo n. 172 del 21.02.2005 recante "D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, artt. 6, 12, 15, 7 e 8; D.M. 16 gennaio 2004, n. 44 - adozione modulistica per il calcolo delle emissioni totali e diffuse per tutte le attività previste nell'allegato I.-Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti dagli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e dalle pulitintolavanderie a ciclo chiuso ai sensi dell'art.9 comma 2 DM 44/04.", la Giunta Regionale ha inteso:

1. **costituire** uno strumento operativo finalizzato all'applicazione uniforme e coerente su tutto il territorio regionale dei dettami del Decreto 44/04;
2. **attivare** la procedura semplificata di autorizzazione in applicazione dell'art. 9, comma 2 del D.M. 16 gennaio 2004, n. 44 per gli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso.

(NB tutta la documentazione approvata con DGR 172/05, è consultabile e scaricabile dal sito internet della regione Abruzzo: www.regione.abruzzo.it)



LE SCADENZE

12 marzo 2005:

gli impianti esistenti presentano all'autorità competente una relazione tecnica che contiene:

- la descrizione delle attività di cui all'allegato I che superano le soglie di consumo ;
- le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento;
- la quantità e la qualità delle emissioni, con riferimento alle prescrizioni di cui all'art. 3, comma 1 del DM 44/04;
- il progetto di adeguamento, se necessario.

Ritenendo esistenti gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e le pulitintolavanderie a ciclo chiuso, in esercizio al 12 marzo 2004, gli stessi devono comunicare di avvalersi dell'autorizzazione generale emanata dalla Regione entro il 12 marzo 2005;

31 ottobre 2007:

gli impianti esistenti si adeguano alle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del DM 44/04.

CHIARIMENTI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DEL DM 44/04

Redatti sulla base dei quesiti pervenuti

La Direzione Turismo Ambiente Energia, attraverso il prezioso ausilio dell'ARTA Abruzzo Dip. Prov.le di Chieti, ha contribuito attivamente a chiarire i principali dubbi applicativi e interpretativi del DM 44/04 in sede di Conferenza Stato Regioni. Si riportano di seguito le principali risultanze di tali lavori.

➤ **Capacità nominale e soglia di consumo**

La soglia di consumo di solvente (espressa in tonnellate/anno), si determina in relazione alla capacità nominale dell'impianto.

La capacità nominale di un impianto è una grandezza caratteristica dell'impianto o delle sue modalità di utilizzo definita nel momento della sua progettazione, e quindi prescinde dai dati storici di utilizzo o di uso attuale.

La capacità nominale deve essere valutata assumendo, in generale, che gli impianti possano essere eserciti continuativamente per 24 ore al giorno. Tale definizione non si applica nei casi in cui gli impianti non possano essere condotti in tal modo a causa di limiti tecnologici o nei casi in cui sia definito un limite legale (n° dipendenti, tipologia di attività...) alla capacità potenziale dell'impianto: in tale caso il gestore dovrà dimostrare all'autorità competente di non superare mai tale limite di capacità.

Al fine del calcolo delle soglie di consumo, che sono espresse in tonnellate/anno, si dovranno considerare i giorni di funzionamento all'anno (330 giorni all'anno nei casi di impianti che vengano eserciti per sette giorni alla settimana, ovvero di 220 giorni all'anno nel caso di impianti che vengano eserciti per 5 giorni alla settimana).

Ad esempio nel caso degli impianti esistenti in quanto autorizzati ai sensi del D.P.R. 203/88 può essere considerato come consumo di solvente, da confrontare con le soglie di consumo di cui al D.M. 44/04, quello determinato in relazione capacità per la quale era stata richiesta o rilasciata l'autorizzazione (capacità legale).

In definitiva l'emissione totale annua da autorizzare sarà stimata sulla base della capacità nominale dell'impianto e le modifiche sostanziali saranno computate sempre in relazione alla suddetta capacità nominale. Il Piano di Gestione dei Solventi, redatto con periodicità annuale, riporterà i dati effettivi dell'impianto relativamente al periodo considerato e in esso saranno riportate eventuali fluttuazioni di produttività e conseguentemente di emissioni (negli scarichi gassosi e diffuse).

I dati riportati sul PGS saranno quelli a cui gli organi di controllo si riferiranno nel corso di eventuali visite ispettive, dal momento che esso scaturisce dall'uso attuale dell'impianto (riferito ad un preciso arco temporale); l'emissione totale annua riportata sull'autorizzazione (riferita alla capacità nominale) rappresenta la linea di demarcazione per la richiesta di una nuova autorizzazione. Infatti qualora il gestore apporti una modifica



alla sua capacità nominale che non comporta una modifica sostanziale (così come definita all'art 2 c.1 lett. bb) pertanto non occorrerà chiedere una nuova autorizzazione.

➤ **Attività connesse**

È stata pubblicata sulla GURI n°167 del 19/07/2004 una circolare interpretativa del Ministero dell'Ambiente inerente la direttiva IPPC, recepita in Italia con decreto legislativo n° 372 del 4 agosto 1999.

La circolare con riferimento all'art 2 c.3 del decreto n°372/99 precisa che per attività accessoria tecnicamente connessa si intende un'attività:

- a) **Svolta dallo stesso gestore;**
- b) **Svolta nello stesso sito dell'attività principale o in un sito contiguo e direttamente connesso al sito dell'attività principale per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell'attività principale;**
- c) **Le cui modalità di svolgimento hanno qualche implicazione tecnica con le modalità di svolgimento dell'attività principale;**

Alla luce della definizione appena esposta sono riportate i criteri da adottare al fine di individuare se due attività sono da ritenersi connesse o meno e in che modo andranno applicate le prescrizioni del DM 44/2004.

Ai fini dell'applicazione del seguente decreto saranno considerate connesse tutte quelle attività per le quali non è possibile diversificare anche solo una voce di Input e/o di Output del piano di gestione dei solventi. In sostanza il gestore dovrà indicare agli Organi Competenti in maniera accurata a quale attività sono riconducibili gli Input e gli Output al fine di dimostrare che le suddette attività non sono connesse. Si precisa infatti che il PGS non è altro che un bilancio di massa e pertanto tutte le voci dovranno essere stimate con estrema accuratezza e precisione al fine di chiudere detto bilancio.

Nel caso in cui nello stesso impianto siano effettuate più attività le cui tipologie sono comprese tra quelle individuate dall'allegato I, ai fini del confronto con le soglie di consumo di solvente di cui al DM. 44/04, le attività si devono considerare separatamente se per l'esecuzione delle stesse si utilizzano linee e apparecchiature distinguibili e specifiche.

Contrariamente, se le attività vengono svolte con le stesse linee e apparecchiature, si deve considerare il consumo complessivo di solvente delle varie attività per confrontarlo con la minore delle soglie di consumo individuate all'allegato I per le attività svolte nell'impianto.

Nel caso in cui nello stesso impianto siano effettuate più attività le cui tipologie sono comprese tra quelle individuate nell'allegato I, per le quali nell'allegato II siano fissati limiti alle emissioni diversi, se le attività sono svolte utilizzando le stesse linee e apparecchiature si dovranno rispettare i limiti alle emissioni più restrittivi, a meno che possano essere previsti e distinti assetti impiantistici e gestionali diversificati per le diverse

attività, nel qual caso l'autorizzazione potrà prevedere limiti alle emissioni specifici e diversificati per ciascun assetto e adeguati strumenti di controllo. Qualora l'attività connessa ad una o più attività di cui all'Allegato I, anche di carattere manuale, non sia compresa fra le tipologie elencate nell'Allegato I e comporta il superamento della soglia di consumo dell'attività la cui tipologia è compresa in Allegato I, i limiti da rispettare sono quelli dell'attività di cui all'Allegato I.

➤ **Impianti Esistenti**

Si considerano impianti esistenti:

- gli impianti che hanno presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del DPR 203/88, indipendentemente dal fatto che sia stata rilasciata o meno l'autorizzazione definitiva;
- gli impianti autorizzati ai sensi dell'art. 6 o 15 del DPR 203/88 entro il 12 marzo 2004, compresi gli impianti autorizzati in con procedura semplificata ai sensi del DPR 25 luglio 1991;
- gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di pellami, escluse le pellicce, e di tessuti, nonché le pulitintolavanderie a ciclo chiuso, in esercizio al 12 marzo 2004 e che, entro il 12 marzo 2005, comunicano di avvalersi dell'autorizzazione generale.

Gli impianti esistenti, nei quali vengono svolte una o più attività di cui all'allegato I con utilizzo di solvente superiore alle soglie minime di consumo, presentano entro il 12 marzo 2005 all'autorità competente una relazione tecnica che contiene:

- la descrizione delle attività di cui all'allegato I che superano le soglie di consumo ;
- le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento;
- la quantità e la qualità delle emissioni, con riferimento alle prescrizioni di cui all'art. 3, comma 1 del DM 44/04;
- il progetto di adeguamento, se necessario.

Le dichiarazioni di cui sopra devono essere congruenti con le autorizzazioni già in essere per l'impianto esistente, pertanto non possono essere previsti progetti di adeguamento che comportino un aumento delle emissioni complessive.

➤ **Conformità ai valori limite di emissione**

I gestori degli impianti che devono adeguarsi al DM44/04 possono scegliere se:

- rispettare i valori limite di emissione negli scarichi gassosi e i valori limite di emissione diffusa indicati nell'allegato II;

oppure se:

- rispettare i valori limite di emissione totale individuati per le specifiche attività nell'allegato II. Per alcune attività l'allegato II rinvia all'allegato III, il cui utilizzo è

riservato alle sole attività per le quali non risulta espresso alcun valore limite di emissione totale nell'allegato II.

L'emissione totale determinata utilizzando l'allegato III deve essere equivalente a quella che si otterrebbe applicando i valori limite di emissione negli scarichi gassosi e i valori limite o reale di emissione diffusa di cui allegato II.

A tal fine la relazione tecnica deve contenere tutti gli elementi necessari per la valutazione dell'equivalenza.

Al fine del calcolo del valore limite di emissione totale sulla base del quale verificare l'equivalenza il gestore deve:

1. individuare per ogni singolo camino il flusso volumetrico orario normalizzato, strettamente necessario ad una efficace ed efficiente captazione dei COV (previa detrazione dei flussi addizionati per scopi di raffreddamento o diluizione) a cui attribuire il valore limite di emissione negli scarichi gassosi, di cui all'allegato II, al fine di calcolare per ciascun punto di emissione il flusso di massa orario di Carbonio equivalente emettibile;
2. tenendo conto del contenuto di Carbonio nei composti organici utilizzati, trasformare i valori calcolati al punto 1 nel flusso di massa orario di COV;
3. individuare per ogni singolo camino in relazione alle ore e ai giorni anno di funzionamento, coerenti con la capacità nominale considerata, il flusso di massa annuo di COV emettibili;
4. sommare i flussi di massa annui calcolati per ciascun camino per calcolare il flusso di massa annuo di COV emettibili dagli scarichi gassosi dell'intero impianto;
5. determinare il flusso di massa annuo di COV emettibili come emissione diffusa considerando il valore reale o il valore limite di emissione diffusa, indicato nell'allegato II come percentuale dell'input di solvente, tenendo conto della capacità nominale considerata.
6. calcolare il valore limite di emissione totale annua come somma dei flussi di massa annui di COV calcolati per le gli scarichi gassosi e per le emissioni diffuse nei punti 4 e 5.

Si precisa che l'emissione di riferimento (calcolata moltiplicando il secco per il fattore moltiplicativo riportato sul decreto) andrà moltiplicata per:

1. il valore percentuale reale, addizionato di un fattore indicato in allegato III, se l'emissione diffusa effettiva è minore o uguale all'emissione limite
2. il valore percentuale limite, addizionato di un fattore indicato in allegato III, se l'emissione diffusa effettiva è maggiore dell'emissione limite.

Anche nel caso in cui gli impianti esistenti abbiano già emissioni inferiori ai limiti stabiliti dal DM 44/04, nell'ambito della relazione tecnica di cui art. 6 comma 3 del DM 44/04 devono essere definite le procedure con cui si raccolgono e registrano i dati e le informazioni



necessarie per elaborare e aggiornare, almeno una volta all'anno, il piano di gestione dei solventi di cui all'allegato IV.

La raccolta dei dati e delle informazioni così individuate deve essere operativa dal:

- 31 ottobre 2005 per gli impianti che si conformano all'allegato III,
- 31 ottobre 2007 ovvero, se antecedente, alla data di adeguamento indicata nella relazione tecnica per gli altri impianti.

Parallelamente al nuovo adempimento di dimostrare la conformità degli impianti attraverso l'elaborazione del piano di gestione dei solventi, gli impianti esistenti continuano ad effettuare gli autocontrolli previsti nell'ambito delle specifiche autorizzazioni già in essere e per i quali rimangono le periodicità e le modalità degli autocontrolli previste nei provvedimenti medesimi, salvo diverse disposizioni dell'autorità competente o se viene richiesta una nuova autorizzazione.

➤ **Sostanze con etichettatura R45, R46, R49, R60, R61**

Il D.M. 44/04 all'art. 3, commi 9 e 10, pone limiti alle emissioni specifici per le sostanze e i preparati classificati, ai sensi della norma vigente, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ed etichettati con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 raccomandando quanto prima la loro sostituzione con sostanze o preparati meno nocivi e prescrivendo per il loro utilizzo un valore limite di 2 mg/Nm^3 , riferito alla somma delle masse dei singoli COV, per flussi di massa superiori o uguali a 10 g/h .

Al comma 11 dell'art. 3 vengono fissati limiti specifici per le emissioni dei COV alogenati (limitatamente alle sostanze etichettate con le frasi di rischio R40 e R68) per i quali viene previsto un limite di 20 mg/Nm^3 , riferito alla somma delle masse dei singoli COV, per flussi di massa superiori o uguali a 100 g/h .

I limiti di emissione indicati nell'allegato II per le diverse attività sono complessivi per tutti i COV e contengono i limiti specifici riportati nei commi sopra citati per le sostanze etichettate; pertanto le sostanze etichettate devono essere conteggiate per il loro contenuto di Carbonio al fine della verifica del rispetto dei limiti di cui all'allegato II, ma devono rispettare anche i limiti fissati specificatamente per le sostanze etichettate.

➤ **Impianti nuovi e modifiche degli esistenti**

Gli impianti nuovi o le modifiche di impianto devono presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 6 o 15 del D.P.R. 203/1988 (oppure ai sensi del D.lgs 372/99 e s.m.i.) secondo le procedure previste dall'autorità competente, evidenziando che nell'impianto vengono svolte una o più attività di cui all'allegato I del DM 44/04 con consumi di solvente superiori alle soglie minime di consumo ivi indicate, specificando la capacità nominale

dell'impianto sulla base della quale l'impianto supera la soglia di consumo, e aggiungendo alle indicazioni progettuali l'emissione totale annua prevista, il fattore di emissione, il calcolo dell'equivalenza nel caso di scelta dell'allegato III e fornendo una proposta delle procedure che si intendono adottare per raccogliere e registrare i dati e le informazioni necessarie per elaborare e aggiornare il piano di gestione dei solventi di cui all'allegato IV.

Il DPR 203/88 prevede che le autorità competenti ai fini del rilascio dell'autorizzazione accertino:

- che siano previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico,
- che l'impianto progettato non comporti emissioni superiori ai limiti,

Tenendo conto dei criteri di cui sopra, nelle autorizzazioni, rilasciate ai sensi del DPR 203/88 non potranno essere fissati limiti alle emissioni superiori ai limiti individuati nel DM 44/04, ma potranno essere invece fissati limiti più restrittivi che tengano conto della migliori tecniche disponibili.

Nell'ambito delle singole autorizzazioni potranno essere fissati:

- limiti in concentrazione e/o in flusso di massa negli scarichi gassosi,
- limiti alle emissioni diffuse come percentuale di input di solvente e/o come flusso di massa,
- limiti di emissione totale come fattore di emissione
- limiti di emissione totale annua

La fissazione del limite in fattore di emissione dà indicazione della massima emissione consentita per unità di prodotto (o comunque in riferimento a un parametro specifico) impedendo una gestione non attenta nel caso in cui l'utilizzo degli impianti sia inferiore alla capacità nominale prevista a livello di progetto.

Il comma 3 dell'art. 3 del DM 44/04 prevede la fissazione dell'emissione totale annua riferita alla capacità nominale in quanto grandezza utile anche per individuare l'obbligo di presentare una nuova domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 15 del DPR 203/88.

Il DM 44/04 all'art. all'art 2, c. 1, lettera bb), punti 2) e 3) specifica l'entità degli incrementi di emissioni di COV che definiscono la modifica sostanziale e quindi richiedono una nuova autorizzazione, ovviamente per gli inquinanti diversi dai COV provenienti dalle attività soggette al DM 44/04 continua a valere la definizione di modifica sostanziale di cui al punto 21 del DPCM 21 luglio 1989 come modificato dal DPR 25 luglio 1991.

Per il DM 44/04 sono altresì modifiche sostanziali quelle che, comportando il superamento delle soglie di consumo indicate nell'allegato II, determinano la variazione dei limiti applicabili.



Stante il punto 4) della definizione di modifica sostanziale di cui all'art 2, c. 1, lettera bb) del DM 44/04, le modifiche devono essere in ogni caso comunicate all'autorità competente, affinché questa possa valutare a priori se la modifica proposta possa avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sull'ambiente, nel qual caso la modifica si qualifica come sostanziale ed esige una nuova domanda di autorizzazione.

I limiti applicabili alla parte dell'impianto oggetto della modifica sostanziale sono quelli per i nuovi impianti.

L'art. 6, comma 4, del D.M. 44/2004 prevede una deroga a quest'ultima prescrizione nel caso in cui, a seguito della modifica, anche la parte dell'impianto non oggetto di modifica migliori le proprie emissioni al punto che le emissioni dell'intero impianto non superino complessivamente quelle che si avrebbero senza deroga. In tal caso al gestore non è obbligato a presentare la richiesta di una nuova autorizzazione.



**Autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione ex DPR
203/88 e D.Lgs 372/99**

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE TURISMO AMBIENTE ENERGIA
VIA PASSOLANCIANO 75
65124 PESCARA

Direttore
Resp.le Procedimento AIA
Dott. Franco Costantini
e-mail: franco.costantini@regione.abruzzo.it

Resp.le Procedimento
Referente tecnico AIA
Dott.ssa Iris Flacco
e-mail: iris.flacco@regione.abruzzo.it